

# Documento di sintesi delle indicazioni del Garante della *Privacy* riguardanti le attività delle Istituzioni scolastiche

## 1. Trattamento dei dati personali

Le scuole hanno l'obbligo di informare le famiglie e i ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, sull'uso dei loro dati personali. Spesso durante alcune attività amministrative finalizzate all'organizzazione di servizi scolastici, un esempio il servizio mensa, vengono usati dati sensibili e giudiziari che riguardano le origine etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute degli studenti. E' necessario ricordare, che nel trattare queste informazioni le scuole devono essere estremamente caute, devono verificare prima la pertinenza e la completezza, e la loro indispensabilità in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'Istruzione.

## 2. *Privacy* e voti

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono pubbliche e soggette quindi a un regime di trasparenza la cui conoscibilità è stabilita dal Ministero dell'Istruzione. Quindi, per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti. Tuttavia, nella pubblicazione dei voti è necessario che la scuola presti attenzione a non fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o su altri dati personali non pertinenti. Per esempio il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti diversamente abili non va inserito nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione rilasciata allo studente interessato.

## 3. Riprese video e fotografie

### 3.1. Telecamere

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili nella vita privata. In generale, le telecamere possono essere installate all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli stessi e la loro presenza deve essere segnalata con dei cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.

### 3.2. Cellulari e *tablet*

In classe è possibile utilizzare i *tablet* e gli *smartphone* per riprese audio e video esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti, ecc.), e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire del tutto l'uso dei cellulari.

E' importante ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

### **3.3. Recite e gite scolastiche**

Non violano la *privacy* le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle stesse immagini su Internet, e sui *social network* in tal caso di regola è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

### **4. Temi in classe**

L'insegnante può assegnare temi riguardanti la vita personale dello studente senza lederne la *privacy*. Se gli elaborati vengono letti in classe, ogni insegnante secondo la propria sensibilità dovrà trovare l'equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

### **5. Retta e servizio mensa**

É illecito pubblicare sul sito *web* della scuola il nome e il cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi *on line* devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate regolamentate dalla L. 241/1990 e non dal Garante per la *Privacy*.

### **6. Inserimento professionale**

Le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi con lo scopo di agevolarne l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale

### **7. Questionari per attività di ricerca**

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se i ragazzi e i genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, sulle modalità del trattamento e sulle misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

### **8. Iscrizione e registri *on line*, pagella elettronica**

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'Istruzione riguardo all'iscrizione *on line* degli studenti, all'adozione dei registri *on line* e alla consultazione della pagella via *web*, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.